



**COMUNE DI ARENZANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**

**ORIGINALE**

Ordinanza Reg.Gen. n. 48  
Progr.Ufficio n. 1  
Protocollo: 9639  
Area VI - Pianificazione territoriale  
Servizio: DEMANIO MARITTIMO

Arenzano, 11-06-2020

**ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ BALNEARI ANNO  
2020**

**VISTO :**

- Il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942 n.327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con Decreto Presidente Repubblica 15 febbraio 1952 n.328;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020", allegate al suddetto Decreto;
- in ultimo l'Ordinanza n. 35 del 01 Giugno 2020 del Presidente della Regione Liguria con cui sono state adottate sul Territorio Ligure l'aggiornamento e l'integrazione delle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 25 maggio 2020 ai sensi dell'art.1 comma 14 del dl 33/2020;
- la delibera di Giunta Regionale Atto N° 422-2020 - Seduta N° 3612 - del 22/05/2020 - Numero d'Ordine 24 ad Oggetto : " Disposizioni in materia di utilizzo delle aree demaniali marittime per stabilimenti balneari, spiagge libere attrezzate e spiagge libere limitatamente alla stagione balneare 2020
- la delibera di Giunta Regionale Atto N° 423-2020 - Seduta N° 3612 - del 22/05/2020 - Numero d'Ordine 23 NP/2020/1368751 ad Oggetto : " Linee Guida per modalità di accesso e gestione alle spiagge libere per la stagione balneare 2020 ", con cui sono state recepite e condivise, i contenuti del documento " Linee guida proposte da ANCI Liguria ai comuni liguri per le modalità di accesso e gestione alle spiagge pubbliche comunali nonché a moli, scogliere e dighe. modelli applicabili, altresì, a torrenti, laghi e rivi",
- gli artt. 107 e 109 della Legge n. 267/2000;
- il Decreto Sindacale n. 27 del 22 Maggio 2019 di incarico per le posizioni organizzative ai sensi dell'art. 109 comma 2 del Dlgs 267/2000;

**CONSIDERATO :**

- il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;

- che il Comune esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del Demanio Marittimo ;
- la precedente Ordinanza del Comune di Arenzano n. 55 del 27 Aprile 2016 di disciplina delle attività balneari;

#### **RITENUTO :**

- opportuno disciplinare le attività balneari lungo il litorale di propria giurisdizione, ai sensi delle vigenti normative ed alle nuove disposizioni e Linee guida emanate in premessa in ordine all'epidemia COVID -19 ;
- che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n.267/2000 è esercitato dal sottoscritto, il quale con la firma della ordinanza, ne garantisce la regolarità e la correttezza.

### **DISPONE**

#### **ARTICOLO 1**

La stagione Balneare ha inizio il giorno 3 Giugno 2020 e l'obbligo per l'apertura degli stabilimenti balneari è posticipato al 15 Giugno 2020.

#### **ARTICOLO 2**

La presente Ordinanza deve essere esposta con le modalità di cui all'Art. 3 dell'Ordinanza Comunale 55/2016.

#### **ARTICOLO 3**

Misure di prevenzione da adottarsi e valide per i concessionari e gestori di: Stabilimenti Balneari, chioschi, società sportive amatoriali Colonie Marine e spiagge libere.

- a) ▪ Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità. Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato (steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di prevenzione da rispettare.
- b) ▪ È necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti e per il personale in più punti dell'impianto
- c) ▪ Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.
- d) ▪ Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
- e) ▪ La postazione dedicata alla cassa può essere dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione soluzione idroalcolica per l'igiene delle mani. In ogni caso, favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
- f) ▪ Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

- g) ▪ Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore più calde.
- h) ▪ Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m<sup>2</sup> per ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalità di allestimento della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).
- i) ▪ Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una distanza di almeno 1,5 m.
- j) ▪ Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque assicurata dopo la chiusura dell'impianto.
- k) ▪ Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo familiare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.
- l) ▪ Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di prevenzione. Sono fatte salve l'applicazione delle modalità di esercizio secondo le linee guida proposte da Anci Liguria per le spiagge libere condivise e recepite nella DGR 423/2020.
- m) ▪ È da vietare la pratica di attività ludico-sportive di gruppo che possono dar luogo ad assembramenti.
- n) ▪ Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia non vietati dall'Ordinanza 55/2016, possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale.

#### **ARTICOLO 4 – Recepimento della DGR 422/2020**

##### **A. UTILIZZO DELLA FASCIA DI LIBERO TRANSITO**

- 1) la fascia di libero transito deve essere lasciata libera da ogni attrezzatura o oggetto, compresi indumenti e asciugamani;
- 2) nella fascia di libero transito non è ammesso sedersi, sdraiarsi o qualsiasi tipo di sosta;
- 3) se non per esigenze legate alla sicurezza non è consentito l'accesso da mare sulla battigia in una zona diversa da quella di partenza o di alaggio;
- 4) il concessionario, al fine di controllare gli ingressi allo stabilimento balneare o alla spiaggia libera attrezzata, potrà delimitare, con paletti e corde, la propria concessione parallelamente alla battigia.

##### **B. MISURE PER L'ALLESTIMENTO E LA DISTRIBUZIONE DELLE ATTREZZATURE DEGLI STABILIMENTI BALNEARI E DELLE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE**

Le attività di seguito elencate sono consentite nel rispetto del d.P.C.M. 17 maggio 2020 e relative Linee Guida, nonché dell'Ordinanza n. 32 del 20 maggio 2020 del Presidente della Regione Liguria;

- 1) il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà montare anche solo parzialmente le strutture dell'impianto di balneazione quali locale bar, le cabine, i depositi e gli spazi per le attività sportive; tali spazi potranno essere utilizzati per la posa di attrezzature di spiaggia e/o per la posa di sedie e tavolini a servizio della ristorazione; tali allestimenti devono rispettare le Linee Guida nazionali, confermate dalla citata Ordinanza n. 32/2020 del Presidente della Regione Liguria;
- 2) i Comuni possono concedere spazi, anche se non previsti sul PUD comunale, da utilizzare per *dehors* sulle passeggiate ricadenti in area demaniale marittima; l'occupazione è regolata con concessione temporanea o modifica della concessione esistente ai sensi dell'art. 24, comma 2, del Regolamento al Codice della Navigazione;

- 3) il concessionario, previa comunicazione al Comune ed alla Autorità Marittima competente per territorio, potrà sostituire nell'arco della giornata le attrezzature di spiaggia con sedie e tavolini a servizio della ristorazione;
- 4) i Comuni, previa autorizzazione ambientale ex art.109 del D. Lgs. n. 152/2006 e sm. e i. e rilascio di concessione demaniale marittima, potranno concedere utilizzazioni temporanee per zattere galleggianti nella zona riservata alla balneazione, da utilizzare come solarium;
- 5) i concessionari, per garantire il mantenimento delle condizioni di pulizia ed igiene messe in atto all'interno dello stabilimento balneare, potranno chiudere nelle ore notturne l'accesso all'area oggetto di concessione;
- 6) nel caso eccezionale che l'impianto balneare rimanga chiuso dovrà esserne data comunicazione al Comune ed all'Autorità marittima competente per territorio. In via eccezionale il concessionario, mantenendo tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, non incorrerà in quanto previsto dall'art. 47 del Codice della Navigazione (Decadenza della concessione). La spiaggia in concessione sarà utilizzabile come spiaggia libera ed il concessionario dovrà garantire per tutta la stagione balneare la pulizia giornaliera. Ai fini della sicurezza della balneazione il concessionario si dovrà attenere alle disposizioni che verranno date dall'Autorità marittima;

#### **ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non diversamente disposto dagli articoli 1 e 3 resta in vigore l'Ordinanza 55/2016 e le Ordinanze emesse dall'Autorità Marittima nonché le disposizioni adottate a livello nazionale e regionale conseguenti a nuove linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ovvero tramite Ordinanza Sindacale ex art. 50 e 54 DLGS 267/2000, in ragione dell'evoluzione dell'epidemia da Covid-19.

Per quanto attiene alle colonie marine anche connesse a strutture ricettive di carattere sociale o religioso, le disposizioni di apertura potranno subire variazioni negli orari e riduzione nel numero di giornate di apertura, previa comunicazione secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 9 dell'Ordinanza 55/2016.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito ufficiale del Comune di Arenzano [www.comune.arenzano.ge.it](http://www.comune.arenzano.ge.it) e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge N° 241/1990 s.s.m.m. e i.i., contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso al T. A. R. entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

Responsabile di Area  
Briasco Edoardo